



Bruxelles, 22.5.2017  
COM(2017) 244 final

2017/0097 (NLE)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di  
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi per alcuni prodotti la cui produzione nell'Unione europea è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice dell'UE. Occorre aprire contingenti tariffari dell'UE ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'UE dei prodotti in questione.

Il regolamento è aggiornato con cadenza semestrale al fine di adeguarlo alle esigenze dell'industria dell'UE. La Commissione, coadiuvata dal gruppo "Economia tariffaria" (ETQG), ha esaminato tutte le richieste di contingenti tariffari autonomi pervenute dagli Stati membri.

A seguito di tale disamina la Commissione ritiene che l'apertura di contingenti tariffari autonomi si giustifichi per taluni nuovi prodotti attualmente non figuranti nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Per altri prodotti è necessario aggiungere una data di fine o aumentare il volume contingenziale iniziale.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta non interessa i paesi che hanno un accordo commerciale preferenziale con l'Unione, i paesi candidati e i potenziali candidati ad accordi preferenziali con l'Unione (ad es. sistema di preferenze generalizzate, regime del gruppo dei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) e accordi di libero scambio).

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è in linea con le politiche dell'UE in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne.

### 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La proposta è di competenza esclusiva dell'UE. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

- **Proporzionalità**

La proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure previste sono in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero, enunciati nella comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi<sup>1</sup>. Il presente regolamento si limita a quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, in conformità dell'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Scelta dell'atto giuridico**

In virtù dell'articolo 31 del TFUE “i dazi della tariffa doganale comune sono stabiliti dal Consiglio su proposta della Commissione”. Di conseguenza, un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel 2013 il regime dei contingenti tariffari autonomi è stato oggetto di uno studio di valutazione sulle sospensioni tariffarie autonome. Le due misure sono infatti analoghe, tranne per il fatto che i contingenti limitano il volume di importazioni. La valutazione ha concluso che il principio fondamentale del regime rimane valido. I risparmi sui costi per le imprese dell'UE che importano merci nell'ambito del regime possono essere significativi. Tali risparmi possono a loro volta comportare più ampi benefici (ad esempio accresciute capacità concorrenziali, metodi di produzione più efficienti, creazione o mantenimento di posti di lavoro nell'UE, ecc.), a seconda del prodotto, dell'impresa e del settore in questione.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Il gruppo “Economia tariffaria”, composto da delegazioni provenienti da tutti gli Stati membri e dalla Turchia, ha coadiuvato la Commissione nella valutazione della presente proposta. Il gruppo si è riunito tre volte prima di approvare le modifiche contenute nella presente proposta.

Ogni richiesta (nuova richiesta o richiesta di modifica) è stata attentamente valutata. Ogni caso è stato esaminato nello specifico per accertare che non danneggiasse i produttori dell'UE e che rafforzasse e consolidasse la competitività della produzione dell'UE. I membri del gruppo hanno condotto la valutazione mediante dibattiti, mentre gli Stati membri hanno consultato i settori, le associazioni e le camere di commercio interessati nonché gli altri portatori di interesse.

Tutti i contingenti elencati erano oggetto di accordi o compromessi raggiunti nel corso dei dibattiti in seno al gruppo. Non sono stati menzionati rischi potenzialmente gravi con conseguenze irreversibili.

---

<sup>1</sup> GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6.

- **Valutazione d'impatto**

La modifica proposta ha carattere tecnico e riguarda solo il campo di applicazione dei contingenti elencati nell'allegato. Il regolamento rimane per il resto identico al vigente regolamento del Consiglio. Pertanto, per la presente proposta non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto.

- **Diritti fondamentali**

La proposta non incide su alcun diritto fondamentale.

#### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate che comporta dazi doganali non percepiti per un importo complessivo pari a circa 5,2 milioni di EUR/anno. L'effetto negativo sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a 4 132 757 EUR/anno (80% di 5 165 946 EUR/anno).

La perdita di entrate nelle risorse proprie tradizionali sarà compensata dai contributi relativi alla risorsa propria versati dagli Stati membri sulla base del loro reddito nazionale lordo (RNL).

#### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le misure proposte sono gestite nell'ambito della TARIC (Tariffa integrata dell'Unione europea) e applicate dalle amministrazioni doganali degli Stati membri.

2017/0097 (NLE)

Proposta di

### **REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per

taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto contingenti tariffari autonomi<sup>2</sup>. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2017, per sette nuovi prodotti.

- (2) Nel caso di cinque altri prodotti devono essere aumentati i volumi contingentali poiché tale aumento è nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Inoltre, per un prodotto l'aumento di volume dovrebbe applicarsi solo nel secondo semestre del 2017, per cui tale quantitativo è stato aggiunto nell'allegato I con il numero d'ordine 09.2846, mentre al contingente esistente per lo stesso prodotto, recante il numero d'ordine 09.2687 e figurante nell'allegato II, è assegnata come data di fine il 31.12.2017.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché le modifiche riguardanti i contingenti relativi ai prodotti interessati previste dal presente regolamento devono essere applicate a decorrere dal 1° luglio 2017, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2828, 09.2842, 09.2844, 09.2846, 09.2848, 09.2850, 09.2868, e 09.2870 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici della nomenclatura combinata (NC) indicati nella seconda colonna della tabella che figura nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2658, 09.2668, 09.2669, 09.2687 e 09.2860 sono sostituite dalle righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2017.

---

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. TITOLO DELLA PROPOSTA:

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

### 2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2017: 20 000 500 000 EUR (B 2017)

### 3. INCIDENZA FINANZIARIA

Proposta senza incidenza finanziaria

Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

| Linea di bilancio | Stato delle entrate <sup>3</sup>       | Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa | [Esercizio: secondo semestre del 2017] |
|-------------------|--|---|--|
| Articolo 120      | <i>Incidenza sulle risorse proprie</i> | 1.7.2017                                      | - 2,1                                  |

Mio EUR (al primo decimale)

| Situazione a seguito dell'azione |                |
|----------------------------------|----------------|
| [2018 e anni successivi]         |                |
| Articolo 120                     | - 4,1 all'anno |

Si veda il punto 4 "Incidenza sul bilancio" della relazione.

### 4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sull'uso finale di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione.

---

<sup>3</sup> Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 20% delle spese di riscossione.